

**COMUNE DI BADESI***PROVINCIA DI SASSARI***VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 15 del registro	<b>OGGETTO: Imposta unica comunale (I.U.C.). Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) Anno 2018</b>
Data 26-03-2018	

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 18:00

Nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>CONSIGLIERI</b>	<b>Qualifica</b>	<b>A/P</b>
<b>Mamia Giovanni Maria</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Stangoni Anton Pietro</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Addis Francesco</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Stangoni Salvatore</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Serra Eleonora</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Sanna Maria Rita</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Piana Gianluigi</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Fara Antonio Giovanni</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Gallus Francesco Antonio Graziano</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Piretta Antonio Adamo</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Addis Chiara</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Pirodda Roberto</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Muzzolu Alice</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede Giovanni Maria Mamia, nella sua qualità di Sindaco;
- Svolge compiti di collaborazione e Funzioni di Assistenza Giuridico Amministrativa, il Segretario Comunale ex artt. 97 P. 2 - D. Leg.vo 18/08/2000 n° 267, Maria Stella Serra. La seduta è Pubblica.
- Nominati scrutatori i Sigg.: \_\_\_\_\_

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere Favorevole.

- Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 07.06.1990;
- Visto il D. Leg. vo 30 Marzo 2001 n. 165;
- Visto ed esaminato l'art. 38 Comma 5 del D. Leg. vo 18.08.2000 n. 267;

In continuazione di seduta;

## IL PRESIDENTE

Informa il Consiglio che sulla presente proposta risulta presentato un emendamento . Da la parola al consigliere Francesco Addis, assessore al bilancio, per illustrare la proposta di emendamento.

Il consigliere Addis da lettura dell'emendamento allegato alla presente per farne parte integrante esostanziale, cui si rimanda, Terminata la lettura il consigliere riferisce che l'esigenza di introdurre l'emendamento è correlata alle azioni che l'amministrazione intende porre in essere per contrastare il fenomeno della ludopatia, che a Badesi risulta di particolare rilevanza, come rilevato dai dati ministeriali.

Il Sindaco condivide pienamente la proposta del consigliere, evidenziando che la ludopatia rappresenta una piaga della società. Argomenta che non è possibile vietarla ma rappresenta un dovere dell'amministrazione contrastarla, agevolando chi non installa macchine da gioco con sconti significativi.

Il consigliere Roberto Pirodda evidenzia che l'azione dell'amministrazione, pur costituendo un segnale, rappresenta una goccia nella lotta alla ludopatia; in quanto risulta indispensabile un maggiore ed ulteriore impegno ed ulteriori iniziative. Occorre trovare ulteriori soluzioni , continua il consigliere, e, pur condividendo la scelta politica della lotta alla ludopatia si ha la sensazione di partire da una goccia che non produce gli effetti sperati e che va a penalizzare un po' le attività economiche con la pressione fiscale .Dichiara di votare a favore dell'emendamento per disciplina di gruppo, pur non essendo pienamente concorde sull'efficacia.

Il consigliere Toni Stangoni concorda con l'emendamento proposto; ricorda che sempre più numerose sono le richieste di persone in situazioni disagiate con presenza di ludopatia e l'Amministrazione non può agire esclusivamente sui bisogni, ma deve intraprendere azioni, nell'ambito di competenza, per contrastare il fenomeno. Precisa che l'amministrazione non può imporre il divieto di installare le macchine da gioco ma può incentivare attraverso una minore pressione fiscale chi non le installa.

Il consigliere Francesco Gallus considera più che accettabile la proposta di emendamento perché sprona gli esercenti a riflettere sul problema della ludopatia e ad essere consapevoli che contribuiscono, con la loro scelta di non installare apparecchi, a combattere la patologia.Ritiene inoltre che la pressione fiscale sugli esercenti non viene esercitata dall'amministrazione, che sta tentando di ridurla nell'ambito delle sue competenze.

Il consigliere Roberto Pirodda ribadisce di non contestare l'iniziativa dell'amministrazione proposta con l'emendamento tutt'altro, anche perché argomenta che occupandosi di dipendenze dal punto di vista sociale e devianze legate alla problematica in discussione, conosce il problema ; come è a conoscenza che la pressione fiscale sulle attività commerciali non è dovuta a scelte dell'amministrazione. La richiesta , continua il consigliere, si sostanzia in un maggiore impegno a fare di più e non limitare le azioni a questa iniziativa, consapevoli che l'amministrazione non può imporre divieti a nessun esercente. Reputa sia possibile, attraverso i servizi sociali, portare avanti azioni di sensibilizzazione verso i cittadini e le attività commerciali. Spera, a conclusione dell'intervento, di aver chiarito la sua posizione e ribadisce di non essere contrario all'emendamento e di essere favorevole a fare molto di

più

La consigliere Maria Rita Sanna ricorda al consiglio che in merito alla problematica l'amministrazione ha organizzato convegni che hanno registrato scarsa partecipazione;

La consigliera Eleonora Serra ritiene sia necessario intraprendere azioni che coinvolgano la sfera familiare;

Il consigliere Salvatore Stangoni dichiara di essere favorevole all'emendamento proposto, auspicando un canale di comunicazione costruttivo tra l'amministrazione e gli esercenti coinvolti;

Il consigliere Toni Stangoni suggerisce che sia data ampia conoscenza dell'azione intrapresa dall'amministrazione e di promuovere con gli esercenti dei protocolli d'intesa per limitare e contrastare il fenomeno della ludopatia;

Terminato il dibattito, il PRESIDENTE

Ricorda che sulla proposta di emendamento ha dato parere favorevole la Responsabile dell'area economico finanziaria. Di seguito pone ai voti l'emendamento proposto;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

con 13 voti favorevoli, espressi in forma palese approva l'emendamento proposto

Si procede di seguito alla votazione della proposta integrata con l'emendamento approvato

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 26/05/2014, modificato con deliberazione C.C. 25 del 27/04/2015, il quale all'articolo 8d comma 12 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano

finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con delibera C.C. immediatamente precedente, dal quale emergono costi complessivi per l'anno **2018** di € 874.581,60 *così ripartiti:*

*COSTI FISSI* € 371.189,33

*COSTI VARIABILI* € 503.392,27

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 30/01/2017, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2017;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che "... *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ...*", al contempo dispone che "... *La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147...*";

Preso atto quindi che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

•

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno **2018**, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti;

Visto inoltre l'articolo 16d del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle agevolazioni;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa;

Ritenuto di stabilire, per l'anno **2018**, le seguenti agevolazioni:

- Alle utenze non domestiche della **categoria n°16** "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie", i cui gestori si impegnano a rimuovere e/o non detenere nel proprio locale apparecchiature elettroniche per giochi a pagamento (c.d. slot machines), un'agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l'anno di imposta 2018 pari ad Euro 3,41 per mq. sulla parte fissa (44,80%) e di Euro 3,41 sulla parte variabile (29,62%). Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa ;
- Alle utenze non domestiche della **categoria n°17** "bar, caffè, pasticceria", i cui gestori si impegnano a rimuovere e/o non detenere nel proprio locale apparecchiature elettroniche per giochi a pagamento (c.d. slot machines), un'agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l'anno di imposta 2018 pari ad Euro 2,29 per mq. sulla parte fissa (35,33%) e di Euro 2,29 sulla parte variabile (24,87%). Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;
- Alle utenze non domestiche della **categoria n°3** "stabilimenti balneari", in quanto svolgono un servizio di supporto al salvamento a mare, in coordinamento con gli altri Enti, anche nei tratti di spiaggia liberi non assegnati in concessione agli stessi e considerando che il periodo obbligatorio di svolgimento dell'attività viene fissato annualmente con l'ordinanza sulla stagione balneare individuata da Regione e Capitaneria e non supera generalmente i sei mesi, un'agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l'anno di imposta 2018 pari ad Euro 0,22 per mq. sulla parte fissa (22,45%) e di Euro 0,22 sulla parte variabile (12,74%). Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;

il cui costo di € 27.900,73

€ viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista nel P.D.C. 1.04.03.99.000 del bilancio di previsione finanziario 2018, sufficientemente capiente;

Ritenuto altresì di dover riconoscere le seguenti riduzioni sulla quota variabile:

- o Alle abitazioni con unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti una riduzione del 5%;

- Alle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, non ceduta né in locazione né in comodato, una riduzione del 20%;
- Alle abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero una riduzione del 20%;

Di stabile, ai sensi dell'art. 4a del regolamento IUC, che la tassa verrà riscossa in quattro rate mensile con scadenza rispettivamente: 31 Maggio, 31 Luglio, 30 Settembre, 30 Novembre o unica soluzione entro il 31 Luglio

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

- il D.M. Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale *“... A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle*

*predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ...”;*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti 13 voti favorevoli, espressi in forma palese, all'unanimità

### **DELIBERA**

1) di approvare **per l'anno 2018**, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 8d del relativo Regolamento comunale, le seguenti tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche:

#### *Utenze Domestiche*

<i>N. Componenti nucleo familiare</i>	<i>Tariffa mq (TFd(n))</i>	<i>Tariffa a categoria (TVd(n))</i>
<i>1</i>	<i>0,82</i>	<i>59,46</i>

2	0,96	118,92
3	1,10	148,65
4	1,18	193,24
5	1,22	237,84
6 o più	1,21	275,00

**Utenze non domestiche**

<b>Cat</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tf(ap)</b>	<b>Tv(ap)</b>	<b>Tariffa totale al mq</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,54	0,65	1,19
2	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0,81	1,73	2,54
3	Stabilimenti balneari	0,98	1,73	2,71
4	Esposizioni, autosaloni	0,78	1,31	2,09
5	Alberghi con ristorante	2,34	3,45	5,79
6	Alberghi senza ristorante	1,49	2,50	3,99
7	Case di cura e riposo	1,25	1,51	2,76
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,58	2,59	4,17
9	Banche ed istituti di credito	0,95	1,59	2,54
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,75	2,73	4,48
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,29	2,59	4,88
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,60	2,59	4,19
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,19	2,30	4,49
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,30	2,17	3,47
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,43	2,40	3,83
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	7,61	11,51	19,12
17	Bar, caffè, pasticceria	6,48	9,21	15,69
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,20	1,73	3,93
19	Plurilicenze alimentare e/o miste	2,16	3,85	6,01
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,49	4,32	5,81



21	<i>Discoteche, night club</i>	1,82	2,20	4,02
----	-------------------------------	------	------	------

2) di stabilire, ai sensi dell'articolo 16d del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:

- Alle utenze non domestiche della **categoria n°16** “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie”, i cui gestori si impegnano a rimuovere e/o non detenere nel proprio locale apparecchiature elettroniche per giochi a pagamento (c.d. slot machines), un’agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l’anno di imposta 2018 pari ad Euro 3,41 per mq. sulla parte fissa (44,80%) e di Euro 3,41 sulla parte variabile (29,62%). Tali agevolazioni saranno espese nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa ;
- Alle utenze non domestiche della **categoria n°17** “bar, caffè, pasticceria”, i cui gestori si impegnano a rimuovere e/o non detenere nel proprio locale apparecchiature elettroniche per giochi a pagamento (c.d. slot machines), un’agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l’anno di imposta 2018 pari ad Euro 2,29 per mq. sulla parte fissa (35,33%) e di Euro 2,29 sulla parte variabile (24,87%). Tali agevolazioni saranno espese nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;
- Alle utenze non domestiche della **categoria n°3** “stabilimenti balneari”, in quanto svolgono un servizio di supporto al salvamento a mare, in coordinamento con gli altri Enti, anche nei tratti di spiaggia liberi non assegnati in concessione agli stessi e considerando che il periodo obbligatorio di svolgimento dell’attività viene fissato annualmente con l’ordinanza sulla stagione balneare individuata da Regione e Capitaneria e non supera generalmente i sei mesi, un’agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l’anno di imposta 2018 pari ad Euro 0,22 per mq. sulla parte fissa (22,45%) e di Euro 0,22 sulla parte variabile (12,74%). Tali agevolazioni saranno espese nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;

il cui costo di €. 27.900,73

- o viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista nel P.D.C. 1.04.03.99.000 del bilancio 2018, sufficientemente capiente;

3) di riconoscere altresì le seguenti riduzioni sulla quota variabile:

- o Alle abitazioni con unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti una riduzione del 5%;
- o Alle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare, non ceduta né in locazione né in comodato, una riduzione del 20%;
- o Alle abitazioni occupate da soggetti che *risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno all’estero una riduzione del 20%*;

4) Di stabile, ai sensi dell'art. 4a del regolamento IUC, che la tassa verrà riscossa in quattro rate mensile con scadenza rispettivamente: 31 Maggio, 31 Luglio, 30 Settembre, 30 Novembre o unica soluzione entro il 31 Luglio;

- 3) di quantificare in €. 874.581,60 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;
- 5) Di dare ampia conoscenza dell'azione intrapresa dall'amministrazione e di promuovere con gli esercenti dei protocolli d'intesa per limitare e contrastare il fenomeno della ludopatia.

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
( Giovanni Maria Mamia)  
*f.to*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Maria Stella Serra)  
*f.to*

Sulla presente deliberazione sono espressi ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 267\2000 i seguenti pareri:

- In ordine alla Regolarita' contabile: Favorevole

**Il Responsabile del Servizio**  
( Angela Giua)  
*f.to*

Sulla presente deliberazione sono espressi ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 267\2000 i seguenti pareri:

- In ordine alla Regolarita' tecnica: Favorevole

**Il Responsabile del Servizio**  
( Angela Giua)  
*f.to*

### IL FUNZIONARIO INCARICATO

Visti gli atti di ufficio;  
Visto lo Statuto Comunale;

#### A T T E S T A

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione dal 06-04-2018, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nell'albo pretorio informatico del sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 Giugno 2009 n. 69) ed è stata inviata , ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/200) e (art. 30 L.R. 38/94 e ss.mm.)

- CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-04-2018;
- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte dell'Organo competente essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R. 38/94, dell'art. 2 del D.a. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004 senza che il servizio territoriale degli EE.LL. abbia comunicato provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- CHE** è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n.\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_per i seguenti motivi:\_\_\_\_\_;

**Badesi 06-04-2018**

**Il Funzionario Incaricato**  
( Giovanna Maria Morittu)

*f.to*

---

***COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO***

**Badesi 06-04-2018**